

Fondazione per la professione psicologica Adriano Ossicini

Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e di incarichi professionali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

- Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, per ciascun termine si fornisce una breve definizione:
- **Operatore economico:** imprenditore, prestatore di lavori, servizi e forniture o un raggruppamento temporaneo o consorzio di essi;
- **Committente:** Fondazione per la professione psicologica Adriano Ossicini;
- **Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando:** procedura con la quale gli operatori economici possono presentare un'offerta a condizione che vengano previamente invitati alla stessa;
- **Affidamento diretto:** modalità di affidamento di un contratto di lavori, servizi o forniture, mediante consultazione diretta di un operatore economico;
- **Indagine di mercato:** insieme di attività volte a consultare il mercato, anche tramite avviso pubblico o richiesta diretta di presentazione di un'offerta o di un preventivo, tramite cui il Committente può vagliare le opzioni presenti sul mercato o individuare la prestazione per esso più conveniente da un punto di vista tecnico ed economico.
- **Albo fornitori:** un elenco di operatori economici, suddivisi per categoria merceologica e formato tramite richiesta di adesione e verifica sul possesso di requisiti predeterminati.
- **Soglia comunitaria:** soglia individuata analogicamente secondo quanto previsto dall'art. 35, D.Lgs. n. 50/16.
- **Offerta economicamente più vantaggiosa:** criterio di selezione dell'offerta basato non solo sull'elemento economico dell'offerta, ma anche sull'elemento tecnico-progettuale.
- **Proposta di acquisto:** documento recante le caratteristiche principali

della prestazione che la Fondazione ritiene opportuno ricercare sul mercato, comprensiva delle regole procedurali utili all'individuazione del fornitore.

Art. 2

Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

- Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali della Fondazione per la professione psicologica Adriano Ossicini (di seguito per brevità indicata semplicemente come 'Fondazione' o 'Committente') di importo inferiore rispetto alla soglia comunitaria.
- Gli importi del valore delle diverse soglie comunitarie variano ciascun anno, secondo le prescrizioni dei provvedimenti della Commissione europea predisposti *ad hoc*. Ai fini del presente Regolamento le soglie comunitarie devono considerarsi adeguatamente aggiornate rispetto alle ultime previsioni temporalmente adottate da parte della Commissione europea.
- Nell'espletamento delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, la Fondazione conforma la propria attività ai seguenti principi generali:
- Principio di economicità, consistente nell'uso del minor dispendio possibile di mezzi e strumenti, in senso economico e di strumenti utilizzati;
- Principio di efficacia, consistente nel raggiungimento degli scopi prefissati;
- Principio di efficienza, consistente nell'adozione dei mezzi e strumenti più adatti al raggiungimento degli scopi prefissati;
- Principio di libera concorrenza, consistente nel garantire l'effettiva *par condicio* tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Principio di rotazione, consistente nel favorire, per quanto possibile e fermo restando eventuali diversi intendimenti da parte del Committente da esplicitare secondo congrua motivazione, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici astrattamente idonei, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con taluni d'essi. Fermo quanto sopra, detto principio non trova applicazione per prestazioni di

carattere standardizzato e ripetitivo.

Art. 3

Soggetti

- Per ciascuna procedura di affidamento, la Fondazione individua un Responsabile della Procedura, quale organo delegato per suo conto rispetto all'esperimento degli atti inerenti alle procedure di acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture.
- Il Responsabile della Procedura cura il corretto svolgimento di ogni fase dell'affidamento, comprensiva delle fasi di indagine di mercato, affidamento, esecuzione e pagamento per prestazioni di lavori, servizi e forniture. Il Responsabile della Procedura è, altresì, il referente del Committente per gli operatori economici partecipanti alla procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il Responsabile della Procedura può avvalersi della consulenza di professionisti, anche esterni, dotati di comprovata esperienza, da selezionare secondo le procedure individuate nel presente regolamento.
- La Fondazione individua il Responsabile della Procedura nella delibera di indizione della procedura o con delibera quadro da adottarsi annualmente. In mancanza, il Responsabile della Procedura è individuato nel Tesoriere, componente del Comitato Esecutivo della Fondazione.
- In ragione della complessità e del valore dell'affidamento, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comitato esecutivo può nominare una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, composta da soggetti, anche esterni, di comprovata esperienza nel settore oggetto di affidamento.

CAPO II

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE RISPETTO ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 4

Modalità di affidamento

- Tutte le modalità di affidamento dei contratti di lavori, servizi e fornitura sottosoglia sono regolate dal presente articolo.
- La Fondazione può deliberare l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, nominando contestualmente il Responsabile della Procedura di cui al precedente art. 3.
- La Fondazione può deliberare con cadenza biennale, salvo eventuali aggiornamenti, il programma di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
- Sono individuate diverse modalità di scelta del contraente a seconda dell'importo e della tipologia merceologica cui si fa riferimento. Le fasce ordinarie per l'affidamento di contratti di lavori sono le seguenti:
 - Per i lavori di valore fino a 40mila euro è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante affidamento diretto, anche senza previa richiesta di preventivi.
 - Per i lavori di valore ricompreso tra 40mila e 150mila, è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre preventivi di altrettanti operatori economici.
 - Per i lavori di valore ricompreso tra 150mila euro e 350mila euro, è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante l'esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici.
 - Per i lavori di valore ricompreso tra 350mila euro e 1 milione di euro è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante l'esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno quindici operatori economici.
- Le fasce per l'affidamento di contratti di servizi e forniture sono le seguenti:
 - Per i contratti di servizi e forniture con valore fino a 40mila euro, è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante affidamento diretto, anche senza previa richiesta di preventivi.
 - Per i contratti di servizi e forniture ricompresi tra 40mila e soglia comunitaria, è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre preventivi di altrettanti operatori economici.

- In deroga al presente articolo, fino alla data del 30 giugno 2023, si osservano le seguenti fasce straordinarie per l'acquisizione dei contratti di lavori, servizi e forniture:
- Per i contratti di lavori di valore fino a 150mila euro, è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- Per i contratti di lavori di valore ricompreso tra 150mila euro e 1 milione di euro, è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con la consultazione di almeno cinque operatori economici.
- Per i contratti di servizi e forniture di valore fino a 139mila euro, è prevista l'individuazione dell'operazione economico mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici.
- Per i contratti di servizi e forniture di valore ricompreso tra 139mila euro e la soglia comunitaria, è prevista l'individuazione dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con consultazione di almeno cinque operatori economici.

Art. 5

Affidamento diretto

- Nel rispetto delle soglie e delle modalità di cui all'articolo precedente, il Responsabile della Procedura può acquisire una prestazione di lavori, servizi e forniture, mediante affidamento diretto ad un operatore economico.
- Gli affidamenti diretti sono istruiti e perfezionati dal Responsabile della procedura, previa deliberazione del Comitato esecutivo. Per affidamenti di importo inferiore a €. 5.000, la procedura può essere istruita e perfezionata dal Responsabile della procedura, anche senza previa deliberazione del Comitato esecutivo, salvo idonea rendicontazione al predetto Comitato su base semestrale.

Art. 6

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

- Nel rispetto delle soglie e delle modalità di cui all'articolo precedente, il Responsabile della Procedura può acquisire una

prestazione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

- L'individuazione dei diversi operatori economici ai quali richiedere le offerte avviene sulla base di indagini di mercato o mediante la scelta degli operatori economici presenti nell'eventuale Albo Fornitori istituito dalla Fondazione.
- Laddove sia individuata come modalità di scelta del contraente quella della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il criterio di aggiudicazione disposto dalla Fondazione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture è quello del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Allorquando si opti per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la modalità di scelta riportata al presente comma, al fine di attribuire il punteggio ad elementi qualitativi delle offerte presentate, nonché alle offerte economiche, è necessario che la valutazione delle offerte medesime sia operata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 3 co. 4 del presente Regolamento.

Art. 7

Indagini di mercato e albo fornitori

- Le indagini di mercato sono disposte dal Responsabile della Procedura.
- Le indagini di mercato prevedono indagini esplorative o consultazione di listini, acquisizioni di informazioni, documenti e preventivi, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari e i prezzi medi praticati, da utilizzare per la richiesta di offerta e/o preventivi.
- Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il Responsabile della procedura può invitare gli operatori economici iscritti all'apposito Albo dei Fornitori ovvero invitare gli operatori economici individuati ad esito di indagini di mercato.
- L'Albo dei Fornitori contiene l'elencazione degli operatori economici idonei all'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture.
- Gli operatori economici interessati hanno la facoltà di richiedere l'iscrizione alla sezione lavoro, servizi e forniture dell'Albo

medesimo, a condizione che possiedano i requisiti esplicitati nell'avviso di iscrizione.

- L'iscrizione all'Albo è aperta e può avvenire in qualsiasi momento, con aggiornamento periodico da parte della Fondazione.
- L'avviso di costituzione dell'Albo fornitori è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

Art. 8

Requisiti di partecipazione

- Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, il Committente precisa quali requisiti di partecipazione gli operatori economici devono rispettare. I requisiti di partecipazione possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Requisiti di ordine generale, anche sulla base di quanto disposto dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii., per quanto compatibile;
 - Idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - Capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - Capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Art. 9

Contratto

- I rapporti tra la Fondazione e l'Operatore affidatario sono regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.
- Per importi contrattuali fino a 40mila euro, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
- Per importi superiori a 40mila euro, il contratto sarà stipulato secondo scrittura privata.
- In ogni caso, il contratto o la corrispondenza devono disciplinare i seguenti aspetti:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo dell'affidamento;
 - le condizioni di esecuzione;
 - inizio e termine del contratto;
 - modalità di pagamento;
 - eventuali penalità;
 - estremi delle eventuali garanzie.

CAPO III

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E DI CONSULENZA AD ESPERTI QUALIFICATI

Art. 10

Modalità di attribuzione degli incarichi

- Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale interno della Fondazione, quest'ultima può deliberare la necessità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Rientrano negli incarichi di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate, da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale.
- Il provvedimento di affidamento degli incarichi di cui al precedente comma deve contenere il riferimento:
- all'oggetto della prestazione,

- alla durata della prestazione,
- al compenso della collaborazione,
- al possesso di idonei requisiti di esperienza e professionalità in capo ai soggetti prescelti,
- criteri di valutazione delle candidature.
- L'affidamento dei predetti incarichi avviene mediante consultazione di uno o più professionisti o pubblicazione di un avviso di selezione, da parte del soggetto di cui all'art. 3 del presente regolamento.